LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. FERMI"-AVERSA
Prot. 0017714 del 11/09/2024
I (Uscita)

Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori delle studentesse e degli studenti
Alle docenti e ai docenti
Ai coordinatori di classe
All'Ufficio Didattica
Al DSGA
Sito WEB/Bacheca del registro elettronico

Direttiva n°2

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico; aggiornamento delle procedure

Si comunica che l'USR Campania con la nota prot. n. 4685 del 24.01.2024 ha fornito precise indicazioni in merito alle procedure da adottare sull'intero territorio di competenza, al fine di porre in essere efficaci azioni di contrasto all'evasione dell'obbligo scolastico.
Il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, ha introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94).
In particolare, la nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).
Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.
Come specificato nella nota suindicata si sottolinea che

- per quanto concerne la mancata iscrizione, al fine di consentire al Sindaco di provvedere tempestivamente all'ammonizione, il novellato articolo 114 prevede che i dirigenti scolastici trasmettano al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. A tal proposito, la norma rimanda ad un apposito Decreto non regolamentare la definizione delle procedure di comunicazione e di trattamento dei dati personali relativi ai minori;
- Per quanto concerne gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici per mancata o discontinua frequenza degli alunni iscritti, già dal precedente anno scolastico, con nota prot. 37634 del 5 ottobre 2022, questa Direzione regionale, di concerto con le Prefetture, le Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e ANCI, aveva predisposto delle puntuali indicazioni sulla procedura da seguire.

Tanto premesso è opportuno soffermarsi sulla "nuova procedura di selezione" da adottare per segnalare precocemente studenti/studentesse a rischio disagio e per una rapida presa in carico di situazioni di fragilità educativa e di disagio.
1. Fase preliminare: comunicazione dell'inadempienza ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)

- Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, "individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi".
- All'individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale con modalità definite nell'ambito dei Regolamenti di Istituto.

1**. Prima fase: conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione**

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l'alunno/a al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza, utilizzando la scheda allegata (Modello n.1) o utilizzando la piattaforma digitale ove prevista. Si riporta il testo della novella del comma 4 articolo 114: "Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."

In questa fase, per le segnalazioni degli alunni inadempienti, va compilato e inviato unicamente il Modello 1 allegato. Sono fatte salve ulteriori e/o alternative modalità di segnalazione previste dai singoli Comuni di riferimento (es piattaforme digitali), nell'ambito della propria competenza.

A conferma di quanto indicato nella nota AOODRCA 37634 del 5.10.2022, come da richiesta delle Procure presso il Tribunale per i minorenni, per gli aspetti civilistici connessi alla tutela dei minori, tale segnalazione andrà trasmessa anche alle già menzionate Procure.

La segnalazione dell'inadempienza riguarderà i minori in obbligo di istruzione escludendo quindi coloro che hanno già frequentato per ameno dieci anni i percorsi di istruzione/formazione/apprendistato (di norma corrispondenti ai minori che hanno compiuto i sedici anni di età).

2. Seconda fase: ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all'ottemperanza all'obbligo di istruzione

Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.

Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale (Modello n.2).

3. Terza fase: risultati degli scrutini finali al fine di verificare l'elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale)

A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo, utilizzando la scheda allegata (o aggiornando la piattaforma digitale ove prevista) compilando e inviando unicamente il Modello n.3.

4. Il rapporto e la collaborazione con la Procura presso il Tribunale per i minorenni

La novella dell'articolo 114 del Testo Unico e dell'articolo 570 del Codice penale richiede un approfondimento e una modifica dei flussi comunicativi concernenti l'evasione e l'elusione dall'obbligo di istruzione. Come è noto, la Procura ordinaria ha la competenza esclusiva sull'esercizio dell'azione penale, secondo le modalità previste dall' articolo 570 ter del Codice penale, mentre la Procura presso il Tribunale per i minori svolge importanti compiti di tutela in ambito civilistico, con interventi mirati a prevenire che situazioni di rilevante gravità possano mettere a rischio i diritti ineludibili dei minori stessi. Si ritiene, in ogni caso, che la sperimentata collaborazione tra le scuole, i servizi sociali e le Procure per i minorenni debba continuare ad essere uno dei fondamenti nelle politiche attive di prevenzione e tutela dei minori. In tale cornice strategica, si ritiene opportuno sottolineare la necessità di trasmettere, in qualunque momento, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio in presenza di situazioni di pregiudizio per il minore o che appaiano di particolare gravità.

Indicazioni operative individuazione degli inadempienti - gestione delle assenze e registrazione di segnali predittivi deboli

I docenti di classe devono operare un puntuale controllo sulla frequenza scolastica degli alunni sin dall'inizio dell'anno scolastico; devono individuare tempestivamente come inadempienti le studentesse e gli studenti che

- per un massimo di cinque giorni consecutivi si siano assentati senza giustificazione valida
- abbiano cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall'inizio dell'anno scolastico,
- presentino segnali deboli predittivi di fattori di disagio e di rischio di evasione dell'obbligo scolastico (all. 2)

La prima verifica circa la natura delle assenze compete ai docenti di classe che sono tenuti:

- ad accertare se le assenze siano dovute a causa di forze maggiore documentabili e non a voluta trascuratezza nei riguardi della scuola.
- a rilevare, utilizzando l'apposita scheda (all. 2) eventuali segnali deboli predittivi di fattori di disagio. I segnali predittivi possono rappresentare un importante segnale di allarme; è indispensabile, quindi, da parte dei docenti della classe operare al fine di assicurare una loro tempestiva registrazione che il coordinatore di classe sottoporrà all'attenzione del dirigente scolastico.

La scheda è ad uso esclusivamente interno all'istituzione scolastica e viene consegnata, debitamente firmata da tutti i docenti, dal coordinatore di classe al Dirigente scolastico.
Verificata la natura delle assenze e/o la contemporanea presenza di altri segnali predittivi deboli,

- i docenti di classe mettono in atto tutte le possibili strategie pedagogico-educative per il recupero dello studente;
- il coordinatore di classe, coadiuvato da tutti i docenti di classe, provvede immediatamente a richiamare lo studente a scuola utilizzando tutti i mezzi di comunicazione più efficaci per il rientro del minore a scuola. Qualora lo studente stesso risulti irreperibile all'indirizzo, su segnalazione del docente coordinatore, la segreteria didattica scuola farà richiesta di accertamento anagrafico al Servizio Educativo del Comune che provvederà a reperire lo studente o a comunicare alla scuola l'avvenuto cambio di residenza.

Verificata la natura delle assenze e la contemporanea presenza di altri segnali deboli predittivi, messe in atto le strategie pedagogico-educative per il recupero, qualora le stesse siano risultate inefficaci, si renderà necessario segnalare il fatto alle autorità competenti. Il coordinatore di classe, quindi, dovrà tempestivamente inviare, tramite la scuola, la segnalazione di inadempienza al Comune, in modo da dare origine, quanto prima, all'Ammonizione. Le segnalazioni precoci e, comunque, nei primi mesi dell'anno scolastico, consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento ed il recupero dell'alunno.

Trascorsi trenta giorni dalla segnalazione all'ente locale, nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza, ovvero continui ingiustificatamente a frequentare in modo discontinuo, **il coordinatore di classe**, anche in assenza di riscontri dell'intervento dei servizi sociali, avrà cura di segnalare, tramite la scuola, la studentessa/lo studente. tramite il modello denominato CONFERMA DELLA INADEMPIENZA/EVASIONE, l'eventuale conferma dell'inadempienza (all. 3).

Il servizio educativo avvierà la procedura di ammonizione ai genitori dell'alunno e ne invierà copia dell'avvenuta notifica alla scuola chiedendo se l'irregolare o mancata frequenza persiste ed è tale da compromettere l'anno scolastico.

Il coordinatore di classe comunicherà, tramite la scuola, avvalendosi del modello di PERSISTENZA DELL'INADEMPIENZA/EVASIONE, l'eventuale persistenza dell'inadempienza che sarà parte integrante della formale denuncia alla Procura della Repubblica in uno con la documentazione predisposta dal centro Servizio sociale territoriale

Il servizio educativo avvierà la procedura di ammonizione ai genitori dell'alunno e ne invierà copia dell'avvenuta notifica alla scuola chiedendo se l'irregolare o mancata frequenza persiste ed è tale da compromettere l'anno scolastico. Il coordinatore di classe comunicherà, tramite la scuola, avvalendosi del modello di PERSISTENZA DELL'INADEMPIENZA/EVASIONE, l'eventuale persistenza dell'inadempienza che sarà parte integrante della formale denuncia alla Procura della Repubblica in uno con la documentazione predisposta dal centro Servizio sociale territoriale

Il Coordinatore di classe: provvederà, in ottemperanza all'incarico conferito dalla scrivente per l'a.s. in corso, in relazione a quanto in oggetto:

- registrare per ciascuna studentessa e per ciascuno studente dati di interesse educativo riguardanti l'ambiente familiare ed extrascolastico;
- controllare che ogni assenza delle studentesse e degli studenti sia giustificata dai genitori o da chi ne detiene la potestà genitoriale;
- aggiornare costantemente la situazione delle assenze delle studentesse e degli studenti segnalando tempestivamente alla famiglia (segnalazione da conservare agli atti) e alla Dirigente tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiare soprattutto nei casi in cui le stesse siano ripetute e/o non giustificate;
- presentarne la situazione "assenze" aggiornata ad ogni riunione del Consiglio di Classe insieme ad eventuali ritardi e provvedimenti disciplinari così come rilevati dal registro di classe;
- notificare alla Dirigente qualsiasi fatto, anche imprevisto, ritenuto importante ai fini dell'attività della classe soprattutto riguardo alle studentesse e agli studenti (assenze, comportamento…)
- ricordare ai genitori e ai docenti di classe che:
  - le assenze costituiscono elemento per la valutazione

- il loro numero elevato comporterà il seguito di competenza per la validità o meno dell'anno scolastico
- l'assenza di giustificazioni comporterà l'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente in materia

Tanto dovuto gli adempimenti successivi

Si allegano:
- nota dell'USR Campania prot. n. 4685 del 24/01/2024.
- l'Allegato 1 (scheda unica di segnalazione, costituita dalle Modello 1, 2,3)

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Adriana Mincione
Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse